

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2631

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAGLIA

Norme per la definizione agevolata di omessi  
o tardivi versamenti di imposte e contributi

*Presentata il 12 settembre 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le imposte che emergono dalla compilazione della propria dichiarazione dei redditi devono essere versate da parte del contribuente mediante autoliquidazione, cioè con il pagamento diretto di tutti gli importi a debito. Il loro mancato pagamento entro la scadenza stabilita determina l'adozione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dei procedimenti di verifica dell'omesso o carente versamento e di riscossione dell'importo dovuto, previa comunicazione mediante il cosiddetto « avviso bonario » con il quale la stessa Agenzia informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi che ha evidenziato il mancato assolvimento del debito tributario.

Si tratta di una semplice comunicazione della quale il soggetto interessato può richiedere l'annullamento o la rettifica, qua-

lora ritenga infondata la richiesta: non è raro infatti che errori meramente formali, ad esempio l'erronea indicazione dell'anno d'imposta o del codice tributo, determinino una richiesta di imposte in realtà versate regolarmente.

È poi possibile, con il cosiddetto « ravvedimento operoso », regolarizzare tutti i versamenti di imposte omessi o insufficienti, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative. In particolare, scaduti i termini di pagamento, l'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo dal

giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.

La legislazione sanzionatoria, in relazione alle violazioni degli obblighi relativi al versamento in materia di imposte dirette, stabilisce che per l'omesso o insufficiente pagamento alla scadenza delle imposte dovute a saldo o acconto in base alla dichiarazione e delle ritenute alla fonte operate da parte del sostituti d'imposta si rende applicabile, come regola generale, la sanzione ordinaria nella misura del 30 per cento di ogni importo non versato o pagato tardivamente.

Qualora invece il contribuente non abbia realmente provveduto al versamento delle imposte dovute, neppure dopo aver ricevuto l'avviso bonario, l'Agenzia delle entrate provvede alla loro iscrizione a ruolo, cioè in un elenco in cui l'ente creditore iscrive il nominativo del contribuente inadempiente unitamente al relativo importo. Un ulteriore comportamento passivo del contribuente debitore legittimo, successivamente, l'amministrazione finanziaria ad attivare l'attività di riscossione attraverso l'agente istituzionale preposto, la società Equitalia Spa, che provvederà all'emissione della cartella di pagamento ed alla riscossione del relativo importo.

Vi è poi un'ulteriore forma di riscossione rappresentata dalla liquidazione di maggiori imposte a seguito dell'attività di accertamento, cioè il maggior imponibile emergente dall'attività di verifica condotta in collaborazione dall'Agenzia delle entrate e dal Capo della guardia di finanza, che produce non soltanto l'imposta corrispondente, ma anche le sanzioni e gli interessi relativi.

Come successivo *step*, qualora il contribuente si astenga dal versamento di quanto dovuto, l'amministrazione finanziaria mette in atto ulteriori azioni di recupero, che vanno dal fermo amministrativo di beni mobili quali veicoli a motore fino alla loro confisca, al pignoramento di somme pari a un quinto dello stipendio o della pensione, o anche

l'espropriazione di beni immobili, ad esclusione della casa in cui risiede anagraficamente il contribuente, se unico immobile e non di lusso.

In tema di rateizzazione dei ruoli esattoriali, la disciplina che regola la concessione del beneficio è diversa a seconda dell'importo del debito. La soglia di importo entro la quale il contribuente può ottenere la rateizzazione in maniera automatica (senza dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica) è stata innalzata da 5.000 a 20.000 euro. In particolare:

per importi fino a 20.000 euro il numero massimo di rate è 48, fermo restando che l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro. Nel caso, invece, di richiesta di più rate, occorre presentare la documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica;

per debiti oltre 20.000 euro, la concessione della rateazione è subordinata, dietro presentazione di un'istanza, alla verifica della situazione di difficoltà economica nel senso che la società Equitalia Spa deve analizzare l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente (peraltro, per la rateizzazione di importi oltre 50.000 euro è richiesta un'apposita attestazione sottoscritta da professionisti abilitati).

La perdurante crisi economico-finanziaria unita alla difficoltà di accesso al credito bancario, al peso della pressione fiscale che ha raggiunto livelli ormai insopportabili e ai ritardi cronici della pubblica amministrazione nel rimborso dei crediti alle imprese, costituiscono fattori che, intrecciandosi in modo perverso, spesso impediscono anche al contribuente più onesto di adempiere regolarmente agli obblighi tributari e contributivi, versando quanto da lui dovuto.

Non si tratta, pertanto, di comportamenti dolosi preordinati all'evasione fiscale, quanto piuttosto di scelte indotte da « cause di forza maggiore » o da « stati di necessità », che pongono il contribuente

nella precaria e delicata situazione di inadempienza verso l'erario, condotte che, negli ultimi tempi, assurgono sempre più spesso a motivazioni di particolare interesse anche nelle pronunce giurisprudenziali che abbiano ad oggetto la punibilità, sotto il profilo penale, dei contribuenti che versino in situazioni analoghe al momento del termine previsto per il versamento delle imposte: tutte condotte per le quali l'applicazione, in via analogica, della categoria generale dello « stato di necessità » condurrebbe agli stessi risultati del riconoscimento dell'inesigibilità del debito tributario.

E invero la legislazione dell'ultimo anno, al fine di assicurare maggiori tutele a quei contribuenti che per ragioni estranee alla propria responsabilità si trovino in una comprovata e grave situazione di

difficoltà legata alla congiuntura economica, ha previsto da una parte forme di inibizione all'esecuzione forzata sui beni di proprietà degli stessi e dall'altra il riconoscimento di ampie dilazioni dei piani rateali di rientro del debito fiscale.

Con la presente proposta di legge, sulla scia della suddetta politica di clemenza nei confronti di coloro che a causa della negativa congiuntura economica fanno fatica ad adempiere nei tempi e modi dovuti agli obblighi tributari e contributivi, si vuole offrire l'opportunità agli stessi di regolarizzare la loro posizione con l'erario dietro il pagamento di quanto dovuto a partire dall'anno d'imposta 2007, entro il 30 giugno 2015, senza la corresponsione di relative sanzioni o interessi di mora, anche ricorrendo a un piano di rateizzazione fino a 60 rate mensili.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 30 giugno 2015, salvo l'eventuale piano di rateizzazione di cui al comma 2 del presente articolo, provvedono al pagamento delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni fiscali annuali relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, presentate negli anni dal 2008 al 2013, o dei contributi richiesti dagli enti previdenziali e per i quali il termine di versamento sia scaduto anteriormente a ciascuno degli stessi anni, siano o no iscritti in ruoli già emessi, fatto salvo quanto già previsto e dovuto a titolo di remunerazione del servizio all'agente della riscossione.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta per importi che non eccedano 50.000 euro. Se gli importi da versare per ciascun periodo d'imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 6.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 12.000 euro, gli importi eccedenti possono essere rimborsati attraverso un piano di pagamento con un numero massimo di 60 rate mensili.

